

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI DI VENEZIA

STATUTO

| | | |
|---|------|-------|
| - Costituzione e scopi | art. | 1-2 |
| - Associati | art. | 3-9 |
| - Organi dell'Associazione | art. | 10 |
| - Assemblea | art. | 11-16 |
| - Consiglio Direttivo | art. | 17-19 |
| - Comitato di Presidenza | art. | 20-21 |
| - Il Presidente | art. | 22-23 |
| - Il Tesoriere | art. | 24 |
| - Il Segretario | art. | 25 |
| - Il Collegio dei Revisori dei Conti | art. | 26 |
| - Il Collegio dei Probiviri | art. | 27 |
| - Patrimonio – Amministrazione – Bilancio | art. | 29-30 |
| - Scioglimento dell'Associazione | art. | 31 |
| - Sanzioni disciplinari | art. | 32-35 |

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI DI VENEZIA

STATUTO

Costituzione e scopi

Art. 1

E' costituito, con sede in Venezia, il Sindacato Dirigenti di Aziende Industriali, "Associazione Dirigenti Aziende Industriali di Venezia" denominata Federmanager Venezia", di seguito Associazione. L'Associazione non ha fini di lucro e aderisce a Federmanager, la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali, con sede in Roma, e tramite essa alla Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda – CIDA, alla quale quest'ultima aderisce. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

L'Associazione ha, nel proprio territorio, la rappresentanza istituzionale degli interessi dei propri associati, come definiti all'Art. 3 che in essa si identificano, nonché degli interessi delle categorie, professionalmente intese, dei dirigenti e dei quadri di aziende industriali produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie, nell'indipendenza da ideologie e partiti.

L'Associazione, in particolare, si propone i seguenti scopi:

- a) rappresentare la categoria dei dirigenti industriali, in servizio e pensionati, nei confronti di tutte le istituzioni, autorità, enti pubblici e privati del Paese; difenderne gli interessi in campo sindacale, previdenziale e dell'assistenza sanitaria, nonché promuoverne ogni iniziativa che risulti opportuna a tale scopo;
- b) tutelare gli interessi e la professionalità degli iscritti in ogni sede, anche mediante la stipulazione di contratti collettivi e la trattazione di vertenze;
- c) curare l'assistenza morale, materiale ed il perfezionamento del trattamento previdenziale dei propri associati e l'esatta applicazione delle relative disposizioni legislative o contrattuali;
- d) promuovere iniziative di formazione, di carattere culturale e tecnico per la elevazione, il perfezionamento e la valorizzazione della categoria, dei suoi componenti ed in genere della funzione di dirigente;
- e) designare i propri rappresentanti in tutti quegli Enti, Associazioni, Organi e Commissioni in cui i dirigenti dell'industria possono portare il loro contributo;
- f) coordinare la propria attività con quella di altre istituzioni ed associazioni similari esistenti in Italia, nella Regione o nella Provincia;
- g) esercitare tutte quelle funzioni che ad essa venissero demandate da leggi, regolamenti, disposizioni ecc. delle competenti autorità;
- h) contribuire, in relazione alle particolari caratteristiche di preparazione professionale e di esperienza dei propri associati e della categoria cui appartengono, alla soluzione dei problemi economici e sociali di interesse nazionale e locale;
- i) svolgere ogni attività utile per la realizzazione dei fini istituzionali sopra precisati, anche promuovendo associazioni, costituendo Società e/o assumendo partecipazioni, rafforzando tramite la promozione di servizi, l'assistenza e la solidarietà all'interno della categoria.

Associati

Art. 3

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, tutti coloro che, in aziende industriali produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie, rivestono o hanno rivestito la qualifica di dirigente di azienda o di quadro ai sensi dell'art. 2095 Codice Civile.

Per quest'ultima categoria saranno iscrivibili i quadri ai quali si applichi un contratto collettivo o accordo aziendale sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, saranno iscrivibili i quadri apicali, ovvero coloro che:

- a) ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da autonomia di iniziativa e di decisione, nei limiti delle direttive generali del proprio settore, della cui organizzazioni siano responsabili e possano eventualmente essere loro conferiti speciali poteri di rappresentanza;
- b) siano dotati di elevate competenze e capacità tecnico professionali, acquisite a seguito di specifici percorsi di istruzione e formazione o di una significativa esperienza professionale.

E' causa di non iscrivibilità all'Associazione l'essere iscritto ad altri sindacati di lavoratori subordinati o comunque svolgere attività contrarie agli scopi dell'Associazione stessa.

Art. 4

Per l'ammissione a socio il dirigente o il quadro apicale deve presentare domanda per iscritto all'Associazione, allegando la documentazione relativa al suo rapporto di lavoro e alle funzioni che svolge nell'azienda.

Sull'ammissione a socio e sull'accoglimento della domanda, decide il presidente dell'Associazione informandone il Consiglio. Contro l'eventuale decisione negativa del Presidente dell'Associazione, l'interessato può fare ricorso, entro un mese dalla data della comunicazione, al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, il quale delibera definitivamente, sentito il parere del Collegio dei Proviviri.

Accolta la domanda l'Associazione ne darà comunicazione all'interessato.

Art. 5

Non possono essere iscritti all'Associazione coloro che, a seconda della forma sotto la quale è costituita l'Azienda, ne siano proprietari o comproprietari, oppure rivestano la carica di presidente o amministratore unico ed abbiano, quindi, preminentemente la figura di datore di lavoro.

Non costituisce motivo di incompatibilità l'iscrizione ad associazioni, albi, ordini o collegi di carattere professionale.

Art. 6

La qualità di associato comporta l'accettazione e quindi l'impegno all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni di spettanza degli organi dell'Associazione, nonché dei contratti collettivi e degli accordi stipulati dall'Associazione o dalla Federazione Nazionale dei Dirigenti di Aziende Industriali – Federmanager.

Gli associati daranno comunicazione di tutte le controversie che sorgono fra di essi ed i loro datori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai Contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in altri casi concernenti i rapporti di lavoro, se lo desiderano con garanzia di anonimato.

Art.7

Gli associati sono tenuti a corrispondere il contributo annuo o mensile che annualmente sarà fissato dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile a terzi.

Art. 8

L'iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti statuari per il periodo di un anno solare e l'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno, se non vengono rassegnate le dimissioni entro il 30 settembre, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica.

Le iscrizioni ad anno iniziato sono impegnative per il socio fino alla fine dell'anno solare successivo e il pagamento dei contributi decorre dal mese in cui viene accettata la richiesta di ammissione.

Al nuovo socio può essere richiesto di versare "una tantum" una tassa di iscrizione e/o un contributo associativo annuale che fossero eventualmente fissati dal Consiglio.

La domanda di iscrizione impegna l'associato a tutti gli effetti statuari e della disciplina sociale.

Art. 9

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni, le quali però non esonerano l'associato dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 8;
- b) per radiazione, per gravi motivi morali e disciplinari, secondo le norme del successivo art. 32;
- c) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- d) per morosità accertata dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio nel modo previsto dalle lettere b) e c) del presente articolo, fa cessare senz'altro anche gli obblighi del socio verso l'Associazione.

L'associato che cessa dalla qualifica di dirigente o di quadro apicale può, a propria domanda, continuare a rimanere iscritto all'Associazione purché non svolga attività lavorativa subordinata con altra qualifica e comunque non eserciti attività da ritenersi incompatibile con l'appartenenza all'Associazione stessa.

I coniugi superstiti possono richiedere l'iscrizione all'Associazione, al solo scopo di usufruire dei servizi di assistenza e consulenza.

Contro l'eventuale decisione negativa del consiglio direttivo l'interessato può far ricorso, entro un mese dalla data di comunicazione, al collegio dei probiviri, il quale delibera definitivamente.

Organi dell'Associazione

Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il comitato di presidenza;
- d) il presidente;
- e) il collegio dei revisori dei conti;
- f) il collegio dei probiviri.

Le corrispondenti cariche sociali NON sono retribuite.

Assemblea

Art. 11

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, di norma entro il primo semestre di ciascun anno.

Quelle straordinarie possono riunirsi ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario, oppure in seguito a richiesta dei revisori o di almeno un terzo degli associati.

Art. 12

Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli associati che siano in regola con il pagamento del contributo associativo dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente e per i quali non siano in corso i provvedimenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 9.

Ogni associato avente diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro associato che non faccia però parte del consiglio direttivo. Sono consentite due deleghe per ogni associato.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea, anche per delega.

Art. 13

L'assemblea può essere chiamata a deliberare:

- a) per referendum;
- b) per convocazione formale;

Spetta al consiglio direttivo di stabilire, di volta in volta, a quale delle due forme ricorrere.

Art. 14

Le assemblee sono convocate dal presidente dell'associazione, o da un vice presidente, presso la sede sociale o altrove, ma sempre in provincia di Venezia, con lettera agli associati da spedirsi almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa e sono presiedute dal presidente o da un vice presidente.

Nella lettera di convocazione verrà indicato l'ordine del giorno e la data della seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta.

Il presidente designa quale segretario dell'assemblea un associato, che può anche essere membro del consiglio direttivo o il segretario.

Le assemblee possono validamente deliberare quando sia presente la metà più uno degli associati in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti o dei votanti per referendum.

Le modifiche statutarie devono essere deliberate nell'assemblea ordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei votanti o dei votanti per referendum.

L'assemblea indetta per referendum si intende valida qualunque sia il numero dei votanti. La relativa lettera di convocazione deve indicare, oltre all'ordine del giorno e la precisazione che trattasi di assemblea con votazione per referendum, anche la data di chiusura delle votazioni e del luogo dove avviene lo scrutinio delle schede.

Art. 15

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e rappresentati.

Il presidente dell'assemblea stabilirà di volta in volta il sistema di votazione, tenendo presente che i consiglieri eletti, sia in servizio che pensionati, devono, possibilmente, rappresentare proporzionalmente i diversi settori industriali ai quali appartengono i dirigenti iscritti.

Le elezioni delle cariche sociali (consiglio direttivo, revisori) avverranno a maggioranza relativa e con votazione segreta.

La votazione si effettua sotto il controllo di tre scrutatori nominati dal presidente dell'assemblea.

Art. 16

Sono compiti dell'assemblea:

- a) determinare la politica generale dell'Associazione e deliberare sull'attività della stessa e degli organi direttivi;
- b) stabilire il numero dei componenti il consiglio direttivo ed elegerli;
- c) eleggere i membri del collegio dei revisori dei conti;
- d) eleggere i membri del collegio dei probiviri;

- e) approvare la relazione del consiglio direttivo, il bilancio annuale consuntivo, sentita la relazione dei revisori dei conti, approvare il bilancio preventivo per l'anno corrente, con la misura dei contributi associativi;
- f) deliberare su eventuali modifiche dello statuto sociale;
- g) ratificare le adozioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 – i) e le eventuali revoche;
- h) deliberare su tutti gli argomenti proposti dal presidente, dal consiglio direttivo, o comunque ai sensi dell'art. 13;
- i) eleggere il delegato/delegati dell'Associazione ove previsto dalle norme statutarie della Federazione Nazionale;
- l) decidere con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti sull'eventuale scioglimento dell'Associazione come da art. 31.

Consiglio direttivo

Art. 17

Il consiglio direttivo dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea ed è composto, di norma, dal presidente e da 10 a 18 membri, ripartiti tra dirigenti e quadri apicali, in servizio e in pensione, secondo la determinazione dell'assemblea, secondo quanto è stabilito dal presente articolo. Dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

Spetta al consiglio:

- a) eleggere al suo interno, alla prima adunanza, dopo le elezioni, il presidente, due vice presidenti, il tesoriere ed il segretario. Il segretario può essere scelto anche al di fuori del consiglio e non essere un dirigente industriale;
- b) deliberare, in via definitiva, sull'ammissione, la sospensione e radiazione degli associati, a norma degli artt. 4 e 32, con votazione a scrutinio segreto;
- c) approvare i programmi predisposti a norma dell'art. 21 dal comitato di presidenza e promuovere altre iniziative nell'interesse della categoria;
- d) deliberare in merito alla relazione ed al bilancio consuntivo presentati dal comitato di presidenza e sottoporli all'assemblea, ed approvare il bilancio preventivo;
- e) deliberare sulla misura, sui criteri e sulle modalità del versamento della quota di iscrizione e dei contributi associativi da sottoporre all'assemblea;
- f) disporre l'ordinamento dei servizi dell'Associazione ed autorizzare le spese per il suo funzionamento;
- g) deliberare sulla utilizzazione delle eventuali eccedenze di bilancio;
- h) designare rappresentanti dell'Associazione presso organi della Federazione, della CIDA, nonché presso altri enti ed uffici ed effettuare le proposte di particolari riconoscimenti di benemerite ai dirigenti;
- i) istituire, su proposta del comitato di presidenza, commissioni consultive e nominarne i componenti e il relativo presidente;
- l) proporre all'assemblea modifiche allo statuto sociale.

Art. 18

Il consiglio si riunisce, di norma, una volta ogni trimestre e tutte le volte che il presidente o il comitato di presidenza riterrà opportuno convocarlo, o che un terzo dei componenti lo richieda.

Il consiglio è presieduto dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da uno dei vice presidenti.

Nel caso in cui il segretario fosse stato nominato al di fuori del consiglio egli partecipa alle riunioni con voto consultivo.

Le sedute del consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Nelle sedute del consiglio direttivo, a richiesta anche di un solo membro, si deve procedere a votazione.

Il membro del consiglio direttivo che non partecipi, per ragioni non connesse ad impegni sindacali, a tre riunioni consecutive oppure che, nel corso del mandato, totalizzi più di otto assenze, è dichiarato decaduto dal consiglio stesso.

I revisori dei conti hanno diritto ad intervenire alla riunione del consiglio.

Art. 19

Di ogni riunione dovrà essere compilato dal segretario un verbale, che sarà letto nella successiva riunione del consiglio e, una volta approvato, sarà conservato tra gli atti dell'Associazione.

Comitato di presidenza

Art. 20

Il comitato di presidenza è costituito dal presidente, dai vice presidenti, dal tesoriere e dal segretario.

Il comitato di presidenza dovrà riunirsi, di norma, ogni bimestre.

In caso di necessità può essere convocato senza formalità dal presidente o dal vicepresidente.

Per la validità delle sue deliberazioni valgono le norme stabilite per il consiglio direttivo al precedente art. 18.

Art. 21

- Sono compiti del comitato di presidenza:
- predisporre i programmi dell'attività dell'Associazione, da presentare al consiglio;
 - curare la gestione ordinaria del patrimonio sociale;
 - verificare i progetti di bilancio annuali elaborati dal tesoriere e predisporre le relazioni da sottoporre alla approvazione del consiglio direttivo;

- stabilire le norme per l'emissione degli ordini di pagamento ed incasso;
- proporre sull'ammissione, decadenza e radiazione degli associati;
- decidere sui problemi dei servizi dell'Associazione e sulle spese del relativo funzionamento;
- proporre al consiglio direttivo l'istituzione di commissioni consultive;
- stabilire le modalità di riammissione dei soci morosi o già dimissionari;
- deliberare sulle modalità di pagamento delle quote di iscrizione e dei contributi associativi;
- attivare con ogni mezzo disponibile l'informazione sulle attività dell'Associazione;
- provvedere ad ogni altra incombenza che gli venisse affidata dal consiglio direttivo;
- adottare eventuali provvedimenti d'urgenza. I provvedimenti adottati dal comitato di presidenza, in conformità al presente articolo, dovranno essere approvati dal consiglio direttivo alla prima riunione successiva del consiglio stesso.

Il Presidente

Art. 22

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione sia nei confronti degli associati che dei terzi e di qualsiasi ente ed autorità.

Il presidente attua le deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato di presidenza, impartendo le conseguenti direttive e sovrintendendo all'organizzazione dei servizi e uffici dell'Associazione.

Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del comitato di presidenza e del consiglio direttivo, ai quali deve però sottoporre, alla prima riunione, le decisioni prese per la ratifica.

In caso di assenza del presidente questi è sostituito da un vice presidente con funzioni di vicario.

La carica di presidente è incompatibile con cariche politiche a qualsiasi livello.

Art. 23

Il presidente, i vice presidenti, il segretario consigliere ed il tesoriere durano in carica tre anni. Il presidente è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Le loro dimissioni possono essere richieste a maggioranza di due terzi dei consiglieri.

Il tesoriere

Art. 24

Il tesoriere coordina la gestione economica e finanziaria dell'Associazione in conformità alle deliberazioni dell'assemblea generale, del consiglio direttivo e del comitato di presidenza.

Al tesoriere è conferita la firma presso le banche, la Posta, o altri istituti finanziari.

Elabora i bilanci consuntivi annuali ed i bilanci preventivi.

Il segretario

Art. 25

Il consiglio direttivo può nominare un segretario del consiglio, anche all'infuori dei consiglieri, che può intervenire con voto consultivo a tutte le riunioni degli organi sociali.

Egli provvede, sotto la sua vigilanza, all'organizzazione della direzione dell'ufficio dell'Associazione ed a dare esecuzione alle deliberazioni dei competenti organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 26

La gestione amministrativa dell'Associazione è controllata dal collegio dei revisori dei conti, costituito, di norma, da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I revisori dei conti sono eletti contestualmente, e con la stessa procedura, dei consiglieri.

I membri effettivi eleggono al loro interno il presidente del collegio.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un revisore effettivo, gli subentra il supplente più anziano di età.

Il Collegio dei Provirvi

Art. 27

L'assemblea provvede alla nomina di tre provirvi effettivi e due supplenti, scelti, di norma, tra dirigenti che abbiano ricoperto cariche nell'Associazione.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri effettivi eleggono al loro interno il presidente del collegio.

Al collegio dei provirvi saranno demandate, oltre le incombenze previste nel presente Statuto, tutte le vertenze che dovessero sorgere tra soci o tra soci e gli organi statutari.

Il giudizio del collegio dei provirvi è inappellabile.

Patrimonio - Amministrazione - Bilancio

Art. 28

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili di sua proprietà, dai proventi delle quote di iscrizione, dalle eccedenze annuali di bilancio (coperta ogni spesa di gestione) non altrimenti utilizzate su delibera di consiglio, nonché dalle eventuali erogazioni, donazioni e lasciti fatti a qualunque titolo a favore del sindacato stesso.

Del patrimonio deve essere tenuto un inventario annualmente aggiornato.

Al tesoriere dell'Associazione è affidato il controllo dello stato patrimoniale. Egli firmerà gli ordinativi di pagamento e di incasso.

L'Associazione non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La posizione associativa dell'Associazione non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.

La posizione associativa dell'Associazione è personale e intransmissibile a terzi a qualsivoglia titolo anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell'Associazione e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio o di suoi diritti e obblighi a terzi.

Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell'Associazione in altre strutture, di scissione anche parziale dello stesso, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva dell'Associazione.

Art. 29

Entro il 31 gennaio di ogni anno il tesoriere dovrà elaborare il bilancio consuntivo da sottoporre al comitato di presidenza.

Il bilancio, la relazione del consiglio direttivo e quella dei revisori dei conti devono essere predisposti, di norma, entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio e devono essere messi a disposizione degli associati, presso la sede, almeno 15 giorni prima dell'assemblea indetta per l'approvazione del bilancio.

Art. 30

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Sarà provveduto però al rimborso delle spese di viaggio od altro preventivamente autorizzate dal comitato di presidenza o dal presidente.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 31

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea, con voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

La deliberazione di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in qual modo dovrà liquidarsi il patrimonio sociale.

Sanzioni disciplinari

Art. 32

Le sanzioni disciplinari che possono essere prese dal comitato direttivo a carico degli associati sono:

- a) la censura;
- b) la sospensione temporanea da ogni attività sociale;
- c) la radiazione dall'Associazione.

Art. 33

Il comitato di presidenza può proporre la censura dell'associato qualora questi non ottemperi con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni dell'Associazione.

Il comitato di presidenza può proporre la sospensione temporanea dell'associato da ogni attività sociale nel caso in cui questi sia colpevole di recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedenti censure o abbia commesso atti o mancanze che rechino nocumento al prestigio ed agli interessi materiali e morali della categoria.

Il comitato di presidenza può proporre la radiazione dell'associato per gravi eccezionali motivi che rendono incompatibile la sua partecipazione all'Associazione.

Contro il provvedimento di sospensione o di radiazione l'interessato ha facoltà di ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla notifica del provvedimento.

Art. 34

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge, del codice civile in materia di associazioni di fatto nonché allo statuto della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali – Federmanager.

Art. 35

Il presente Statuto modifica e integra il precedente, a Rogito Notaio Semi di Venezia n. 100.722 di repertorio del 8 luglio 1997.